



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

DANILO SESTINI	Presidente
PASQUALINA A. P. CONDELLO	Consigliere Rel.
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere
CARMELO CARLO ROSSELLO	Consigliere

CONTRATTI
Inadempimento
contrattuale - risoluzione
del contratto - clausola
penale - eccessività
della clausola penale -
clausole vessatorie

Ud. 14/12/2023 CC
Cron.
R.G.N. 25752/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25752/2021 R.G. proposto da:

MPM DI MARCO E C. S.A.S., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al
ricorso, dall'avv. _____,

domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di
cassazione

- *ricorrente* -

contro

AUTOMATIC di CLAUDIO

- *intimata* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1865/2021,
pubblicata in data 29 giugno 2021;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

Fatti di causa

1. Con ricorso *ex art. 702-bis* cod. proc. civ. Automatico di Claudio conveniva in giudizio MPM di Marco e C. s.a.s. per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di installazione di gioco lecito concluso in data 16 gennaio 2010 e per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 26.280,00 a titolo di penale.

Deduciva a sostegno della domanda che aveva concesso in uso alla convenuta gli apparecchi di gioco che erano stati installati presso il locale dalla stessa gestito; con missiva del 28 dicembre 2013 la convenuta aveva chiesto il ritiro dei macchinari presenti nel locale, affermando <<di avere inviato in data 19 ottobre 2012 la comunicazione di disdetta>>; in data 4 gennaio 2013, aveva ricevuto una comunicazione da parte del gestore BPlus Gioco Legale, con cui si evidenziava che presso il locale risultavano collegati numerosi apparecchi forniti da diversi gestori concorrenti; aveva, quindi, inviato una diffida alla convenuta, ma, poiché la destinataria non aveva provveduto nel termine concesso a scollegare gli altri apparecchi, aveva provveduto al ritiro dei macchinari.

Si costituiva in giudizio MPM di Marco e C. s.a.s., che eccepiva, tra l'altro, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona a favore del Tribunale di Trento e opponeva di avere inviato comunicazione di disdetta del contratto; chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti del contratto alla data del 31 dicembre 2012; in via subordinata, che venisse accertata la risoluzione consensuale del contratto e, in via



ulteriormente subordinata, che venisse accertata la nullità del contratto; in via gradata che venisse accertato che la clausola penale, prevista in contratto, era eccessiva.

All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale adito respingeva le domande avanzate dalla parte attrice, ritenendo valida e tempestiva la disdetta inviata da MPM di Marco e C. s.a.s. in data 19 ottobre 2012.

2. Interposto appello dalla soccombente, la Corte d'appello di Venezia accoglieva il gravame e condannava M.P.M. di Marco e C. s.a.s. al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 1.944,00, oltre interessi, a titolo di penale contrattuale.

In sintesi, i giudici di appello, disattese le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di nullità della procura alle liti, hanno ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per territorio, per non avere la parte fornito alcuna indicazione con riferimento al criterio del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita, ed inapplicabile il codice del consumo. Hanno, inoltre, osservato che la disdetta inviata da M.P.M. s.a.s. in data 19 ottobre 2012 non poteva considerarsi efficace, perché inoltrata a soggetto diverso dall'appellante, e che, in ogni caso, la prova testimoniale non aveva dimostrato l'effettivo invio della disdetta nei termini previsti dalla clausola 2.1. del contratto, di talché non poteva ritenersi che M.P.M. s.a.s. avesse validamente esercitato il diritto di recesso dal contratto, che aveva continuato a spiegare i suoi effetti sino al 24 gennaio 2013, data in cui lo stesso si era risolto, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., a seguito di diffida ad adempiere di Automatic che aveva intimato a M.P.M. s.a.s. di ripristinare degli apparecchi concessi in godimento. Hanno, quindi, ritenuto che per il periodo intercorrente tra il 28 dicembre 2012, data in cui si era verificata la violazione delle



disposizioni contrattuali da parte dell'esercente M.P.M. s.a.s., e la intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 1454 cod. civ., dovesse trovare applicazione la clausola penale di cui all'art. 3 del contratto di installazione del gioco lecito, secondo la quale «la violazione di tutti gli obblighi dell'esercente ed in particolare quelli del diritto di esclusiva e di mantenere in funzione gli apparecchi comporterà a suo carico una penale pari a euro 400,00 di incasso lordo al giorno/inteso come entrata per il rimanente periodo di contratto per apparecchio, oltre al risarcimento degli ulteriori danni arrecati, come pagamento ISI-IVA, mancato guadagno, ecc.», respingendo l'eccezione di nullità della clausola per violazione del disposto di cui all'art. 1341 cod. civ.

3. MPM di Marco e C. s.a.s. ricorre, sulla base di nove motivi, avverso la decisione d'appello.

Automatic di Claudio non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa e nota spese.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce «violazione delle norme sulla competenza in relazione all'art. 20 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» e sostiene che l'eccezione, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, era stata correttamente formulata con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dall'art. 20 cod. proc. civ.

1.1. La censura è infondata.

1.2. La Corte d'appello, muovendo dalla considerazione che il convenuto deve formulare l'eccezione di incompetenza territoriale con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e



20 c.p.c., ha rilevato che, nella specie, nessuna indicazione era stata fornita «con riferimento al criterio del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita».

La decisione, oltre ad essere in linea con l'orientamento di questa Corte (Cass., sez. 3, 28/07/1999, n. 8224; Cass., sez. 3, 21/05/2001, n. 6893; Cass., sez. 1, 11/01/2001, n. 313; Cass., sez. 1, 15/03/2005, n. 5572), non contrasta con il tenore dell'eccezione sollevata dalla odierna ricorrente con la comparsa di costituzione in primo grado, emergendo, dallo stralcio riprodotto a pag. 18 del ricorso, che in quella sede la parte ha così argomentato: «Eccepiamo espressamente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona a favore del Tribunale di Trento ove ha sede la società convenuta. La dedotta incompetenza viene eccepita con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dall'art. 20 (atteso che il contratto con Automatic è stato concluso presso la sede di MPM, in Trento, talché ivi sono sorte le obbligazioni dedotte in giudizio)».

Con tale eccezione la ricorrente ha fatto espresso riferimento al foro del luogo in cui l'obbligazione era sorta, ma ha ommesso qualsiasi riferimento al foro del luogo in cui l'obbligazione doveva eseguirsi, come rilevato dai giudici di merito, sicché, sul punto, la sentenza va esente dalle censure ad essa rivolte, non potendo essere dichiarata la competenza in base a criteri di collegamento non contestati (Cass., sez. 6-3, 20/08/2020, n. 17374; Cass., sez. 6 -3, 04/08/2011, n. 17020).

La irrivalenza della eccezione rende superflua ogni valutazione in merito all'eccepito difetto di doppia specifica sottoscrizione della clausola di individuazione convenzionale del foro esclusivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alla carenza di legittimazione attiva (art. 99 e/o 100 e/o 112 c.p.c.) e di nullità della



procura alle liti dell'appellante (art. 75 e/o 83 e/o art. 2495 c.c.) con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.>>.

La ricorrente ribadisce che dalla visura camerale prodotta in giudizio si evinceva che l'impresa Automatic di Claudio era stata cancellata dal registro delle imprese in data 12 aprile 2016 per «cessazione di ogni attività» a far data dal 31 marzo 2016, essendo stata, il 12 gennaio 2016, ceduta l'azienda; tali eventi erano avvenuti prima della proposizione dell'atto di appello e prima del rilascio della procura alle liti, per cui doveva ritenersi errata la decisione della Corte territoriale che aveva disatteso le eccezioni sollevate sul punto.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. È sufficiente rammentare che la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, sicché legittimata ad agire davanti l'autorità giudiziaria è proprio la persona fisica che fu imprenditore (Cass., sez. 1, 15/12/2020, n. 28658; Cass., sez. 07/01/2016, n. 98; Cass., sez. 3, 23/09/2013, n. 21714; Cass., sez. 4/05/2011, n. 9744; Cass., sez. 2, 22/11/2021, n. 35962). A tanto consegue che la disciplina dell'art. 2495 cod. civ. non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, essendo l'inizio e la fine di detta qualità subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che pertanto non incide sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale.

3. Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata per «violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.>>, la ricorrente deduce di avere proposto, con la memoria ex art. 183,



sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. la questione della nullità della clausola di tacita proroga, contenuta nel contratto di installazione di gioco lecito, e di averla riproposta in sede di gravame. Addebita alla Corte d'appello di avere, erroneamente, ritenuto che la tecnica redazionale adottata dalla predisponente (Automatic fosse idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore e dunque rispettosa degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; rappresenta, invece, che il richiamo dell'art. 2.1. (contenente la previsione della tacita rinnovazione), in calce allo stesso contratto, tra le clausole sottoposte alla specifica approvazione non valeva a superare l'eccepita nullità, sia perché All Automatic Games aveva richiamato, indistintamente, quasi tutte le condizioni di contratto, sia perché nel richiamare la clausola 2.1. non aveva menzionato la «tacita rinnovazione del contratto» ed aveva preferito descrivere il contenuto con l'anodino riferimento alla «durata dell'accordo», insufficiente a mettere sull'avviso l'altro contraente.

La doglianza incentrata sulla pretesa inefficacia della doppia sottoscrizione della clausola di tacita rinnovazione del contratto è infondata, risultando, nella specie, la clausola correttamente richiamata, in conformità al principio affermato da Cass. n. 22984/2015, secondo cui, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.

La Corte d'appello, con accertamento di fatto, ha rilevato che nel contratto di installazione di gioco lecito la clausola in esame risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto, così



risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 cod. civ., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole (Cass., sez. 6 -3, 02/04/2015, n. 6747). Deve, infatti, negarsi l'idoneità di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (*ex multis*, Cass., 29/02/2008, n. 5733; Cass., 11/06/2012, n. 9492; Cass., sez. 6- 3, 09/07/2018, n. 17939).

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.».

Sostiene che già in comparsa di costituzione e risposta in primo grado aveva valorizzato il fatto che l'avvenuto ritiro degli apparecchi dal punto vendita da essa gestito, cronologicamente collocato poco dopo la fine dell'anno 2012, fosse avvenuto consensualmente e lamenta che, sul punto, manca qualsiasi apprezzamento da parte dei giudici di appello, sebbene la circostanza avesse trovato riscontro nella prova testimoniale assunta nel giudizio di merito.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, dopo la modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134 del 2012, applicabile *ratione temporis*, non trova più accesso al sindacato di legittimità di questa Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell'impianto motivazionale, qualora dalla sentenza sia evincibile la *regula juris*, che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra *premessa* (in fatto) e *conseguenza* (in diritto) che deve giustificare il *decisum* (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).



Pertanto, laddove non si contesti l'inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia «decisivo» ai fini di una diversa decisione (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19881; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

Rimane, quindi, estranea al predetto vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

4.2. Nel caso di specie, la censura svolta, concernente la presunta omessa valutazione di deduzioni difensive, non è riconducibile nel paradigma del vizio contestato (Cass., sez. 1, 18/10/2018, n. 26305; Cass, sez. 6 -1, 06/09/2019, n. 22397).

5. Con il quinto motivo, deducendo la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e travisamento della prova», la ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la violazione delle disposizioni contrattuali e operante la clausola penale, assumendo che tale conclusione sarebbe conseguenza di un cattivo apprezzamento del materiale probatorio e si tradurrebbe in un travisamento della prova.

Evidenzia, con specifico riferimento all'obbligo «di mantenere in funzione gli apparecchi», che questi erano stati «scassettati» (vale a dire svuotati dalla moneta presente al loro interno) e distaccati dalla stessa All Automatic Games per il tramite dei propri dipendenti, poi



escussi in qualità di testi, e che lo scollegamento ed il ritiro erano avvenuti, consensualmente, «proprio in considerazione della consapevolezza dell'avvenuto venir meno del rapporto contrattuale».

Sostiene che i giudici di merito non hanno correttamente letto il materiale sottoposto alla loro attenzione, così incorrendo nel vizio di travisamento della prova.

5.1. Anche il quinto motivo non si sottrae alla declaratoria d'inammissibilità.

5.2. La statuizione censurata con il motivo in esame costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito nell'attività, allo stesso riservata, di apprezzamento dei fatti e di apprezzamento delle prove, sicché rispetto ad essa non è configurabile né la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867 del 2020, e neppure il vizio di travisamento delle prove, il quale, anche per l'orientamento che ne ammette la censurabilità per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (ma la questione, oggetto di contrasto, è attualmente all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte: Cass., sez. L., 29/03/2023, n. 8895; Cass., sez. 3, 27/04/2023, n. 11111), postula che l'errore del giudice di merito cada, non sulla espressione del giudizio di valutazione della prova, ma sulla descrizione del contenuto oggettivo della medesima, traducendosi nell'utilizzazione di prove che non esistono nel processo ovvero che hanno un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito (cfr., in tema, Cass. 4/03/2022, n. 7187; Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 9/02/2003, n. 3955).

6. Con il sesto motivo, denunciando «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la



ricorrente assume che i giudici di secondo grado, individuando il giorno di <<inizio>> per il computo della penale nel 28 dicembre 2012, sarebbero incorsi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, posto che la stessa All Automatic Games aveva individuato il primo giorno di disconnessione nel 31 dicembre 2012.

6.1. La censura è fondata.

6.2. Effettivamente, dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 3 del ricorso *ex art. 702-bis* cod. proc. civ.), espressamente richiamato alla nota 34 a pag. 38 del ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., emerge che l'impresa All Automatic Games di Claudio aveva evidenziato che la disconnessione degli apparecchi dalla rete telematica ha avuto inizio a decorrere dal 31 dicembre 2012.

Ciò impone la cassazione *in parte qua* della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, facendo applicazione dei criteri di computo individuati dalla Corte territoriale nella nota a pag. 13 della sentenza impugnata; la penale deve, quindi, essere rideterminata nel minor importo di euro 1.728,00, oltre interessi legali, somma cui si perviene calcolando euro 400,00 di incasso lordo al giorno per ciascuno dei tre macchinari, moltiplicato per ventiquattro giorni in cui il contratto è rimasto vigente, per un totale di 28.800,00, somma sulla quale deve applicarsi la percentuale del 6 per cento sull'incasso lordo che il gestore aveva diritto di percepire.

7. Con il settimo motivo, denunziando la <<violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 115, primo comma, c.p.c. ed all'art. 1384 c.c. con riguardo all'art. 360, primo



comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti>>, la ricorrente, rimarcando che nel corso del giudizio di merito aveva eccepito l'eccessività della penale, lamenta che la Corte d'appello non avrebbe preso in esame tale questione, sebbene la All Automatic Games non avesse mai contestato, né in modo specifico né genericamente, i criteri di calcolo da essa proposti a dimostrazione della redditività giornaliera per apparecchio, di gran lunga inferiore rispetto alla penale giornaliera richiesta.

Il motivo è inammissibile. Pur se articolata come denuncia di violazione di legge, infatti, la doglianza è, in realtà, volta a censurare le ragioni adottate dalla corte d'appello a sostegno della valutazione, implicita, di non manifesta eccessività della penale, in sé non sindacabile in quanto espressione del potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione (Cass., sez. 3, 16/02/2012 n. 2231; Cass., sez. 2, 01/10/2018, n. 23750).

In ogni caso, e quanto ai profili di censura attinenti a tale specifico vizio, la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22.6.2012, n. 83, lo ha circoscritto all'ipotesi di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, inteso come fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass., sez. 3, 24/10/2017, n. 23940). Ma, anche sotto tale profilo, la sentenza qui impugnata va esente dalla censura ad essa rivolta, in quanto la Corte d'appello, nella nota 4) in calce a pag. 13 della motivazione della sentenza, ha evidenziato che, ai fini della liquidazione della penale, ha operato un calcolo che teneva



conto dell'incasso lordo al giorno (euro 400,00), moltiplicato per il numero dei macchinari, e della percentuale (6%) sull'incasso lordo che il gestore aveva diritto di percepire, in tal modo rendendo una motivazione adeguata ed esente da vizi logici.

8. Con l'ottavo motivo si prospetta «<travisamento della prova in relazione al ritenuto mancato invio della disdetta e/o in ordine alla mancata conoscenza della stessa in capo alla ditta All Automatic Games di Claudio Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 214 c.p.c., 215 c.p.c. e 2712 c.c. in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.>>».

La ricorrente lamenta che la questione attinente alla data di invio della disdetta, che il giudice d'appello ha ritenuto non compiutamente dimostrata, confligge con il dato documentale e con la mancata contestazione della controparte; sotto altro profilo, evidenzia che, a fronte della produzione della disdetta accompagnata dalla esplicitazione che essa era diretta sia ad Automatic che al concessionario di rete BPlus Gioco Legale Ltd, la controparte avrebbe dovuto disconoscere il documento, cosicché, in difetto, dovrebbe ritenersi tacitamente riconosciuta la paternità della sottoscrizione risultante sull'avviso di ricevimento. In ogni caso, prosegue la ricorrente, l'invio della disdetta e la conoscenza, in capo alla ditta Automatic della medesima disdetta, erano state dimostrate mediante prova testimoniale.

La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la *ratio decidendi* della pronuncia e si risolve, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione e falsa applicazione di legge, in una richiesta di riesame delle risultanze probatorie e, comunque, del merito della causa, precluso in sede di legittimità (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34476).

La Corte d'appello, infatti, ha escluso che la disdetta prodotta



dall'odierna ricorrente potesse valere a far cessare l'efficacia del contratto, ponendo in rilievo che essa risultava indirizzata ad un soggetto diverso dalla ditta Automatic di Claudio (ossia alla s.r.l.), cosicché il titolare Claudio non era tenuto a disconoscere la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, proprio perché essa era diretta ad una persona giuridica diversa.

Tale accertamento non risulta minimamente scalfito dalla censura in esame, che è sostanzialmente incentrata sul diverso rilievo del rispetto dei termini previsti dall'art. 2.1. del contratto per l'inoltro della disdetta, pure preso in esame dai giudici di merito.

9. Con il nono motivo, denunciando «violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14, n. 55, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la ricorrente censura la statuizione concernente la liquidazione delle spese di lite, sottolineando che è stata omessa la distinzione delle varie fasi in cui i giudizi di primo e secondo grado si sono svolti e la indicazione specifica in relazione a ciascuna di esse dell'importo dovuto, impedendo in tal modo di poter verificare la correttezza dei parametri utilizzati.

La censura resta assorbita dall'accoglimento del sesto motivo di ricorso come sopra precisato. Difatti, in applicazione del disposto di cui all'art. 336 cod. proc. civ., secondo cui la cassazione parziale ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, l'annullamento in sede di legittimità della pronunzia del giudice del merito, ancorché limitata ad un solo capo di essa, si estende automaticamente alla statuizione relativa alle spese processuali in detta sentenza contenuta.

10. Conclusivamente, va accolto il sesto motivo, assorbito il nono



motivo, e vanno rigettati i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; decidendo la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., e, in accoglimento della originaria domanda proposta dalla All Automatic Games di Claudio, la MPM di Marco e C. s.a.s. deve essere condannata al pagamento, a titolo di penale, della minor somma di euro 1.728,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 1° marzo 2013.

Le spese dell'intero giudizio, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo, dichiara assorbito il nono motivo e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, condanna MPM di Marco e C. s.a.s. al pagamento, in favor di All Automatic Games di Claudio, a titolo di penale contrattuale, della somma di euro 1.728,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 1° marzo 2013.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 dicembre 2023

IL PRESIDENTE

Danilo Sestini

